

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

AL PRESIDENTE F. F. DEL TRIBUNALE E DELLA SEZIONE PENALE

DOTT. SILVIO PICCINNO;

AI GIUDICI DELLA SEZIONE PENALE

DOTT.SSA EDVIGE CENTORE

DOTT. ANIELLO CUOFANO

DOTT.VINCENZO D'AMBROSIO

DOTT. GIUSEPPE D'ANELLO

DOTT. FILIPPO LOMBARDI

DOTT. SSA CARMELA PAGANO

DOTT. SSA GIUSY VITERALE

AI GIUDICI DELL'UFFICIO GIP-GUP

DOTT. TOMMASO SORRENTINO

DOTT. ENNIO TRIVELLI

AL GIUDICE DI PACE DI CHIAROMONTE

DOTT. GIOVANNI FERRARA

AI GIUDICI DI PACE DI LAGONEGRO

DOTT. ANGELO MARIO ESPOSITO

DOTT. SSA MARIANGELA PERRONE

AL GIUDICE DI PACE DI POLLA

DOTT. PASQUALE DENTE

AL GIUDICE DI PACE DI SANT'ARCANGELO

DOTT. GIANNI FERRARA

AI GIUDICI DI PACE DI SALA CONSILINA

DOTT. ANTONIO CAPOZZOLO

DOTT.SSA GIOVANNA STAFFA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

p. c. AL PROCURATORE CAPO

DOTT. GIANFRANCO DONADIO

p. c. ALLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

DOTT. SSA GIOVANNA PAGLIUSO

OGGETTO: protocollo distrettuale per i procedimenti di ammissione e liquidazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il verbale del 15.12.23 della riunione dell'Osservatorio permanente per il patrocinio a spese dello Stato nella quale, accogliendo le richieste del C.O.A. di Lagonegro che ne aveva richiesto la convocazione, sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 10 del protocollo approvato il 15.01.20 in forza dei quali la cancelleria trasmetteva gli atti per l'emissione del mandato di pagamento solo dopo il decorso di novanta giorni dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Previsione all'evidenza senza più alcuna logica giustificazione alla stregua dell'orientamento espresso dallo stesso Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale degli affari interni, che con circolare del 28.04.23, recependo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. IV, con sentenza n. 17.668 del 29.04.19, ha ritenuto che *“anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio (dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nota aggiunta) per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato, in quanto irretrattabile, deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell'importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio”*.

Inoltre, nella stessa riunione è stato stabilito che ***“quanto agli importi da liquidare, si deve far riferimento alle voci previste dall'ultimo decreto Ministeriale del 23 ottobre 2022 n. 147, secondo i parametri medi”***.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Giova evidenziare che, all'unanimità, è stata deliberata “*l'immediata efficacia*” di tali modifiche.

Il C.O.A. aveva già provveduto a rimettere copia del verbale affinché gli adempimenti di cancelleria e le liquidazioni si uniformassero alle nuove regole ma pare che non tutti gli Uffici ne abbiano avuto conoscenza, risultando utile, pertanto, rivolgersi direttamente a tutti i signori Magistrati al fine di richiederne formalmente l'applicazione.

Nel garantire la consueta, leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale criticità, si confida che, a sua volta, la Magistratura vorrà dare adeguata considerazione alle esigenze dell'Avvocatura.

Con i migliori saluti.

Lagonegro, 19 gennaio 2024

Il Presidente

Enzo Bonafine